



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI

NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA

REG PG/2021/512795

DEL 25/05/2021

All'Unione di XXX

OGGETTO: Parere in merito al rapporto intercorrente fra la Procedura Abilitativa Semplificata (c.d. P.A.S.), disciplinata dall'art. 6, d.lgs. n. 28 del 2011, e l'Autorizzazione sismica di cui all'art. 11, L.R. n. 19 del 2008.

1. Si risponde al quesito posto dall'Amministrazione in indirizzo con mail del XXX e successivo contatto telefonico, relativo al rapporto intercorrente fra la Procedura Abilitativa Semplificata (c.d. P.A.S.), disciplinata dall'art. 6, d.lgs. n. 28 del 2011, e l'autorizzazione sismica di cui all'art. 11, L.R. n. 19 del 2008.

In particolare, con riferimento ad un caso specifico, l'Amministrazione chiede di chiarire se possa essere indetta una Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati richiesti per un intervento soggetto a P.A.S., ad esclusione della autorizzazione sismica, che il privato intenderebbe riservarsi di richiedere successivamente, comunque prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L.R. n. 19 del 2008.

2. Preliminarmente occorre ricordare che le risposte ai quesiti rese dal Servizio scrivente non entrano nel merito dei singoli casi concreti, ma riguardano esclusivamente gli aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Pertanto, nel precisare ulteriormente come la valutazione del caso specifico descritto appartenga all'esclusiva competenza dell'Amministrazione interessata, il Servizio scrivente si limita a richiamare la disciplina giuridica che appare applicabile alla fattispecie descritta nella richiesta di parere.

Al fine di una corretta definizione della questione in esame, è utile richiamare la normativa regionale e statale da applicare.

La P.A.S. è una procedura abilitativa introdotta dalla disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 28 del 2011 (recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Nel dettaglio, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 6 d.lgs. n. 28 del 2011, tale procedura si instaura con la presentazione all'Amministrazione comunale, da parte del proprietario dell'immobile o di chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, di una dichiarazione - cartacea o in via telematica - accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali e da una dettagliata relazione asseverata, a firma di un progettista abilitato, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Secondo quanto precisato ulteriormente dall'art. 6, nel caso in cui siano richieste autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati (nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 20, legge n. 241 del 1990), e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990; in tali ipotesi, pertanto, alla P.A.S. devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per il rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso richiesti.

A tale riguardo, tuttavia, occorre considerare che la redazione del d.lgs. n. 28 del 2011 è avvenuta in vigore di una antecedente disciplina del procedimento amministrativo e della Conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990 e, dunque, non tiene conto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 127 del 2016, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (c.d. Legge Madia).

Tale decreto, in particolare, mediante la riscrittura degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 ha ridefinito le ipotesi e le modalità di convocazione obbligatoria della Conferenza.

Nel dettaglio, secondo quanto prescritto al secondo comma dell'art. 14, legge n. 241 del 1990, ogniqualvolta la conclusione positiva del procedimento risulti subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, la Conferenza di Servizi decisoria è sempre indetta dall'Amministrazione procedente.

Nella nuova formulazione dell'istituto sono pertanto venute meno, le caratteristiche presenti nel citato art. 6, d.lgs. n. 28 del 2011, in merito non solo alla "facoltatività" del ricorso alla conferenza di servizi, in alternativa alla possibilità di richiedere d'ufficio i pareri mancanti,

ma anche alla possibilità per gli interessati di provvedere autonomamente ad acquisire le autorizzazioni e gli atti di assenso presso le amministrazioni interessate. La nuova disciplina della conferenza di servizi specifica piuttosto che il ricorso alla stessa è obbligatorio e che sia l'unica modalità per l'acquisizione delle autorizzazioni o atti di assenso necessari.

Quanto alla necessità di dare applicazione alla vigente disciplina della conferenza di servizi anche nel caso di normative settoriali, come quella in esame, si richiama quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 127/2016, secondo cui "i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto".

Da ciò consegue, dunque, l'inevitabile superamento *in parte qua* del d.lgs. n. 28 del 2011, prevalendo la disciplina generale sopravvenuta, da considerare applicabile anche in tutti i casi in cui una legge speciale faccia rinvio al meccanismo della conferenza di servizi per realizzare la concentrazione dei regimi amministrativi¹.

Pertanto, alla luce di tali indicazioni e preso atto delle innovazioni introdotte col d.lgs. n. 127 del 2016 in materia di Conferenza di Servizi, deve concludersi nel senso che l'art. 6, d.lgs. n. 28 del 2011 non consenta un'interpretazione in deroga alla legge n. 241 del 1990, che permetta di acquisire talune autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) al di fuori della conferenza di servizi e dopo la sua conclusione (sia pure prima dell'inizio dei lavori).

Da ciò consegue conclusivamente che ai fini del corretto svolgimento della P.A.S., qualora sia richiesta l'acquisizione di più atti di assenso - come rappresentato dall'Amministrazione nel caso di specie - sia necessario procedere con l'indizione della Conferenza di Servizi per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi richiesti, tra cui anche l'autorizzazione sismica.

Distinti saluti

Giovanni Santangelo

Firmato digitalmente

FD

¹ Sul punto, occorre evidenziare come la sentenza del TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. III *ter*, 9 marzo 2017, n. 3308, nel pronunciarsi in merito alla legittimità di un provvedimento di esclusione e di decadenza dagli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, sia intervenuta anche in ordine al rapporto fra P.A.S. e atti di assenso *ex art.* 94 D.P.R. n. 380 del 2001, considerando questi ultimi come "*atti necessari per il solo inizio dei lavori*". Tale statuizione, tuttavia, non può ritenersi pertinente al caso oggetto del presente parere, concernendo una P.A.S. avviata in un periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 127 del 2016 che, come visto, riformando l'istituto della Conferenza di Servizi decisoria, ne ha sancito l'obbligatorietà in caso di necessaria acquisizione di più atti di assenso.